

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 giugno 2016, n. 55

D.G.R. n. 28-3538 del 27 giugno 2016. Comunita' montana Valli dell'Ossola. Proroga dell'incarico commissariale affidato con D.P.G.R. n. 122 del 31.10.2014 (art. 14 l.r. 11/2012, come modificata dalla l.r. 3/2014).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.G.R. n. 122 del 31.10.2014 con cui, sulla base di quanto previsto con D.G.R. n. 36 – 402 del 6 ottobre 2014, il Sig. Marco Luigi DEL SIGNORE è stato nominato Commissario della comunità montana Valli dell'Ossola fino al 31.12.2014;

dato atto che, sulla base di quanto previsto dalle D.G.R. n. 33 – 808 del 22 dicembre 2014 e D.G.R. n. 80-2688 del 21 dicembre 2015, l'incarico di cui al punto precedente è stato via via prorogato, da ultimo con D.P.G.R. 130 del 29.12.2015 fino al 30.06.2016;

considerato che, a norma dell'articolo 15, comma 6, della l.r. 11/2012, la Giunta regionale, acquisite le relazioni dei Commissari previste dal comma 5 dello stesso, può dettare specifiche disposizioni inerenti la liquidazione dell'ente o autorizzarne l'ulteriore corso;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della l.r. 11/2012, le procedure di liquidazione della comunità montana si concludono entro novanta giorni dall'approvazione, da parte della Giunta regionale, del provvedimento con cui all'articolo 15, comma 6;

vista la D.G.R. n. 28-3538 del 27 giugno 2016 con cui la Giunta regionale, nell'integrare il numero 13) della D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013 (come già integrato con D.G.R. n. 33-808 del 22 dicembre 2014 e con D.G.R. n. 80-2688 del 21 dicembre 2015), stabilisce che:

- a) la durata degli incarichi commissariali già conferiti ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 11/2012 e successivamente prorogati, in scadenza al 30.06.2016, è prorogabile fino al 30.09.2016 - salvo anticipata conclusione dovuta all'espletamento delle procedure di liquidazione previste dall'articolo 15, comma 9 della l.r. n. 11/2012- nei casi in cui:
 - il piano di riparto sia stato approvato entro il 30 giugno 2016, per completare i 90 giorni necessari allo svolgimento delle attività di liquidazione,
 - non sia ancora stato adottato il provvedimento di cui all'art. 15, comma 6);
- b) nel periodo di proroga e fino al termine dell'incarico il compenso mensile da corrispondere ai Commissari (calcolato nella misura del cinquanta per cento dell'ammontare dell'indennità prevista per i Sindaci dei Comuni con popolazione pari a quella complessiva della comunità montana di riferimento) è ridotto del cinquanta per cento, in linea con quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 52-5890, punto 15);

dato atto che, con D.G.R. n. 27-3537 del 27 giugno 2016, la Giunta regionale ha adottato il provvedimento di cui all'art. 15 comma 6 della l.r. 11/2012, autorizzando l'ulteriore seguito della liquidazione finalizzata alla definitiva estinzione della Comunità Montana ai sensi del comma 9 del citato art. 15;

ritenuto pertanto opportuno disporre un'ulteriore e ultima proroga dell'incarico di cui sopra fino al 24/09/2016 per consentire al Commissario la conclusione delle procedure di liquidazione nei termini previsti dall'art. 19 comma 9 della l.r. n. 11/2012, salvo anticipata conclusione dovuta al completamento delle procedure di liquidazione prima del termine di cui sopra;

dato atto che alla scadenza del periodo di proroga, qualora la procedura di liquidazione non sia conclusa, il Commissario, ai sensi dell'art. 15 comma 9 l.r. 11/2012, decade;

visto il punto 15) della D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013, il quale dispone che nel periodo di proroga il compenso dei commissari può esser ridotto del 50 per cento e che la DGR 80-2688 del 21/12/2015 stabilisce che tale riduzione decorre dal giorno della notifica del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 6, della l.r. n. 11/2012 ;

visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) come modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69);

vista la nota prot. n. 657 in data 24/06/2016 della Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone, agli atti della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, recante l'autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

acquisita agli atti della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti, Logistica competente in materia, la dichiarazione del sig. DelSignore in merito all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;

dato atto che, come previsto con D.G.R. n. 52 – 5890 del 3 giugno 2013, la proposta per l'adozione del presente decreto è stata formulata congiuntamente dall'Assessore agli Enti locali e dall'Assessore allo Sviluppo della Montagna;

decreta

L'incarico a Commissario della comunità montana Valli dell'Ossola attribuito al Sig. Marco Luigi DELSIGNORE con D.P.G.R. n. 122 del 31/10/2014, prorogato da ultimo con D.P.G.R. 130 del 29.12.2015 fino al 30.06.2016, in virtù di quanto stabilito con D.G.R. n. n. 28-3538 del 27 giugno 2016 è ulteriormente prorogato fino al 24/09/2016, salvo anticipata conclusione dovuta all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 15, comma 9, della l.r. 11/2012.

Il Commissario esercita i poteri previsti dall'articolo 14, comma 2, della l.r. 11/2012 e svolge le attività di cui all'articolo 15 della l.r. 11/2012 in armonia con quanto previsto, tra l'altro, dall'articolo 14, commi 26 e seguenti, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della l.r. 11/2012, le procedure di liquidazione si concludono entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 6 della stessa disposizione. Il Commissario, alla scadenza del periodo di proroga, qualora la procedura di liquidazione non sia conclusa, decade.

In linea con quanto previsto dal punto 15) della D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013, nel periodo di proroga il compenso del Commissario, determinato nel D.P.G.R. di nomina, è ridotto del 50 per cento; tale riduzione, per l'incarico di cui al presente decreto, è decorsa, ai sensi della DGR 80-2688

del 21/12/2015, dal giorno della notifica del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 6, della l.r. n. 11/2012.

Il compenso del Commissario e le spese relative alla sua attività sono a carico della liquidazione.

Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente provvedimento, resta ferma ogni statuizione contenuta nel decreto presidenziale di nomina.

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Sergio Chiamparino